

Polizza RESPONSABILITA' CIVILE

**Durata: dalle ore 24,00 del 30.06.2014
alle ore 24,00 del 30.06.2016**

SEZIONE I – DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui
Assicurato:	la persona fisica, o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione; con detto termine si intende anche il Contraente Alto Calore Servizi S.p.A.
Assicurato aggiunto:	qualsiasi persona che agisca per conto dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell'Assicurato coperta dalla presente polizza
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato
Cose:	sia i beni materiali che gli animali
Dipendenti:	prestatori d'opera, compresi lavoratori interinali (cd. lavoro somministrato) e parasubordinati
Lavoratori parasubordinati:	i soggetti INAIL come definiti dal D.lgs. 38/2000 e s.m.i.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Danno materiale:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Fatturato:	importo fatturato dall'Assicurato per tutte le merci, i servizi e/o i prodotti venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa l'IVA
Broker:	Marsh S.p.A

Sezione II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività dell'Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente l'attività dell'Assicurato medesimo. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale (30/06/2015) con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta dell'Assicurato avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora l'Assicurato si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Se l'Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi verranno pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dall'Assicurato ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dall'Assicurato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta certificata o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 120 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché
3. in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire all'Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Assicurato, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dall'Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza dell'Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 15 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, da considerarsi minimo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè **il fatturato conseguito** – così come definito – nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 16 – Clausola broker

L'Assicurato incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5,98%.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei; l'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 18 – Validità temporale dell'assicurazione

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 19 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 – Variazioni nella persona del Contraente/Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente/Assicurato od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni.

Art. 21 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti dell'Assicurato.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 22 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010)

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Sezione III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 – Attività – Oggetto dell'assicurazione

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate:

1. produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;
2. captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;
3. raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;
4. raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
5. attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;
6. commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
7. altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio";
8. attività connesse e accessorie a queste prime.

L'Assicurato può inoltre svolgere:

- qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Qualora l'Assicurato intenda assicurare le proprie Società controllate o collegate, l'Assicuratore si impegna ad applicare per queste Società le medesime condizioni contrattuali previste dalla presente polizza, a condizione che tutte le caratteristiche dei rischi siano simili a quelle dell'Assicurato.

Per l'individuazione degli assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dall'Assicurato, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Le dette Società non sono considerate Terze tra di loro.

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato comunicherà anche il fatturato conseguito da dette società.

I massimali assicurati rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi sopra indicati potranno essere effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Si conviene quindi che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche gravemente colposo di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso;
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
- all'organizzazione di gite, di attività ricreative varie, di visite alle aziende agricole, di presentazione e/o degustazione dei prodotti. Sono considerati terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività;
- all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, macchine agricole e relativi motori, apparato, strumento, centraline termiche, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 3 - Novero dei terzi

Si conviene fra le Parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture dell'Assicurato in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all'iscrizione all'INAIL che non:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da

parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall'INAIL.

Art. 5 – Massimali

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE	€ 2.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 2.000.000,00	per danni a persone e
	€ 2.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE	€ 2.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 1.000.000,00	per dipendente infortunato

Art. 6 – Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale dei vertici aziendali, nonché di ciascun Dipendente di ogni ordine e grado dell'Assicurato, e di qualunque persona che svolga la propria attività per conto dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;

b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale derivante a coloro che rivestono la funzione di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ed in genere Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94) e s.m.i.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96) e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, e comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
3. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. A.24 delle Condizioni Aggiuntive;
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l'uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dall'Assicurato;

5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
6. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
7. alle cose in costruzione ed alle opere, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
8. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
9. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
10. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
11. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
12. derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL;
13. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
14. verificatisi in occasioni di atti di guerra (dichiarata e non) guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
15. derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
16. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
17. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori; ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.

Sezione IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di

committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI

Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 AMBITO LAVORI

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi del D.lgs. 81/2008).

A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONCORSI

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)

Siano essi dei dipendenti dell'Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità dell'Assicurato, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altri enti di previdenza.

A.10 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 494/96)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 494/96) e s.m.i., nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.13 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.14 PROPRIETA', USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;

c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

La garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.16 SPARGIMENTO DI ACQUA E/O LIQUIDI

Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita di liquidi, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.18 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.19 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 7.1 della Sezione III, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.20 PARCHEGGI – AUTORIMESSE

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.21 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.22 R.C. DA INCENDIO

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dall'Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.23 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

A.24 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 7.3 della Sezione III, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.25 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai "beni strumentali".

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.26 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.27 LAVORO SOMMINISTRATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.28 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

A.29 ERRONEA, INSUFFICIENTE OD OMESSA SEGNALETICA

La garanzia si estende alla responsabilità derivante da erronea, insufficiente od omessa segnalazione con cartelli, segnalatori anche luminosi, rete transenne e/o nastri.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alla porzione oggetto di lavorazione d'impianti, attrezzature o cose riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.30 SCAVI, REINTERRI

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di € 50.000,00 per ogni annualità assicurativa.

A.31 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dalla proprietà o uso di cani;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con esclusione della responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso;
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- da scambi di mano d'opera o di servizi secondo gli usi e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto dell'Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- c) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- d) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

Sezione V – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato ed abbia comunque arrecato pregiudizio alla Società.

Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare, entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza, soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 4 – S.I.R. (Self Insurance Retention)

L'assicurazione entra in vigore dopo i primi **€ 3.000,00** per sinistro RCT/O, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale franchigia in "Self Insurance Retention" (S.I.R.).

La regolamentazione della presente clausola verrà definita con la Società aggiudicataria del rischio.

Sezione VI – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa "frontale" in S.I.R. di **€ 3.000,00**.

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di **€ 2.000.000,00**.

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
A.4 Ambito lavori	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Frontale
A.8 Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc.	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.10 D. Lgs. 81/2008 (ex 494/96)	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.11 Veicoli sotto carico e scarico	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.12 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.13 Committenza auto	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.14 – lett.c) Committenza lavori in appalto	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.16 Spargimenti d'acqua	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.17 Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.19 Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.20 Parcheggi, autorimesse	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.21 Interruzione di attività	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.22 R.C. da incendio	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.23 Cedimento, franamento, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo; € 50.000,00 per lavori di sottomurature o tecniche sostitutive	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.24 Inquinamento accidentale	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 per sinistro
A.25 Cose in consegna e custodia	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.26 Cose di dipendenti ed amministratori	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
A.29 Erronea, insufficiente od omessa segnaletica	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale

* * *

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO

Fatturato preventivato € 35.000.000,00 x _____‰ = € _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
